



582/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **78443**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. OMISSIS), nata
a OMISSIS, il OMISSIS ed ivi residente, in
OMISSIS, rappresentata e difesa, in virtù
di procura a margine del ricorso, dall'Avv. Ester Ferrari Morandi (C.F. FRRSTR39L45H5010), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, in via Valdinievole, n. 11, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. esterferrarimorandi@ordineavvocatiroma.org ovvero al n. fax 06/87194377;

ricorrente -

CONTRO

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza

Sociale, (C.F. 80078750587), con sede in Roma, alla Via *Ciro il Grande*, n. 21 - in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini in Roma, rep. 80974, Rogito n.21569 del 21.7.2015, allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it; fax n. 06/94527726) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29;

- resistente;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Elisabetta Di Girolamo per la parte ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 13 novembre 2020, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile del dante causa YY, deceduto il OMISSIS e titolare di pensione cat. VOCTPS n. OMISSIS, e conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge, con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione con vittoria di spese, competenze e onorari oltre Iva, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1 In punto di fatto ha rappresentato:

- a. con istanza presentata il 1° dicembre 2017, di avere presentato istanza di reversibilità della pensione del padre, su cui l'I.N.P.S. non si pronunciava;
- b. a fronte del silenzio dell'Istituto, di avere proposto ricorso il 26.4.2018 al Comitato provinciale, che non si è pronunciato;
- c. di essere affetta dalle seguenti infermità: diabete mellito con scarso controllo funzionale complicato da micro-macroangiopatia e neuropatia

periferica, discopatia del rachide, sindrome ansioso depressiva;

d. di essere nubile e di non percepire alcun reddito;

e. di essere stata mantenuta in modo regolare costante dal padre, come da atto di notorietà, sicché l'apporto economico fornito dal defunto genitore aveva carattere prevalente decisivo per il mantenimento della medesima.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.2 In punto di diritto:

a. sussisterebbe pertanto il diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'articolo 22 l. 903 del 1965, in quanto le infermità da cui è affetta la renderebbero, già alla data del decesso del padre, totalmente inabile a qualsiasi proficuo lavoro e, pertanto, alla data di presentazione della domanda amministrativa, sussistevano i requisiti di cd. vivenza a carico;

b. richiama giurisprudenza in materia;

1.3 In conclusione, chiede:

I. di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità;

II. conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge, con la decorrenza di legge e con

gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione, con vittoria di spese, competenze e onorari oltre Iva, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione.

2.1 In punto di diritto:

a. richiama la normativa sulla concessione del trattamento di reversibilità all'orfano maggiorenne inabile (artt. 82, 85, 86 e 194 d.P.R. n. 1092 del 1973 in combinato disposto con gli artt. 13 R.D.L. n. 636 del 1939 e s.m.i., 8 l. n. 222 del 1984, e 1, comma 41, l. n. 355 del 1995);

b. richiama la giurisprudenza di Cassazione sul requisito della *"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"* e sull'accertamento del requisito della vivenza a carico;

c. eccepisce che parte ricorrente non ha dimostrato che, all'atto della morte del dante causa, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

d. eccepisce che anche l'onere della prova della "vivenza a carico" incombe sulla parte ricorrente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.;

e. conclude nel senso che, in assenza di prova certa sulla sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, la domanda dovrà essere respinta;

f. eccepisce il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione;

2.2 In conclusione, chiede:

I. di rigettare il ricorso;

II. in subordine, di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute, ai sensi dell'art. 16 l. n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, con il favore delle spese".

3. Con note d'udienza del 9 novembre 2021 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la CTU per l'accertamento del requisito sanitario; in via subordinata, ha chiesto rinvio per la discussione con termine per note per controdedurre a quanto dedotto dall'INPS nella memoria di costituzione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. In esito all'udienza del 16 novembre 2021, il giudice *pro tempore*, ravvisata la necessità di acquisire un motivato parere medico-legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura squisitamente tecnica, con particolare riguardo alla sussistenza in capo alla ricorrente, alla data del decesso del dante causa avvenuto il 29.10.2016, e alla luce delle infermità dalle quali è affetta, del requisito della *"inabilità a qualsiasi proficuo lavoro"*, con ordinanza in data 18 novembre 2021, n. 255, incaricava del parere l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (U.M.L.);

5. Con note pervenute in data 9.12.2021 e 17.6.2022 l'U.M.L. chiedeva rinvio per il deposito del parere.

6. In data 13 dicembre 2023 l'U.M.L. depositava il richiesto parere.

7. Con decreto in data 2 aprile 2024 questo giudice fissava l'odierna udienza per la prosecuzione della trattazione della causa.

8. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile del dante causa (YY), deceduto il OMISSISE titolare di pensione cat. VOCTPS n. OMISSIS , e conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge, con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione con vittoria di spese, competenze e onorari oltre Iva, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

3. In base al quadro normativo pertinente, il beneficio richiesto, costituito dalla reversibilità della pensione del genitore a favore dell'orfano maggiorenne di pensionato deceduto, richiede, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 1092 del 1973, la contemporanea sussistenza dei seguenti due (ulteriori) requisiti, che, ex art. 86 medesimo D.P.R., devono sussistere al momento della morte del pensionato:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a. *"inabilità a qualsiasi proficuo lavoro" dell'orfano maggiorenne o in età superiore a sessanta anni"* (c.d. condizioni sanitarie);

b. la cosiddetta *vivenza*, alla data del decesso, a carico del genitore deceduto, costituita dall'essere conviventi a carico o nullatenenti. Le condizioni per essere considerati *"a carico"* sono stabilite dall'art. 85 del medesimo D.P.R. (c.d. condizioni economiche).

L'art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939, conv. dalla l. n. 1272 del 1939, come da ultimo sostituito dall'art. 22 l. n. 903 del 1965, stabilisce, per quanto qui interessa, che la pensione spetta ai *"figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro"* oltre che *"a carico del genitore al momento del decesso di questi"*.

L'art. 8 l. 222 del 1984 ha chiarito i presupposti per dichiarare l'inabilità ai sensi dell'art. 22 predetto, come si trovino *"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"*.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995 ha disposto, tra l'altro, ha esteso il regime della reversibilità vigente nell'ambito dell'a.g.o. a favore dei familiari dei dipendenti pubblici

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ne deriva che l'assenza anche di uno solo dei medesimi requisiti determini l'impossibilità di riconoscere il beneficio richiesto.

4. Nella vicenda per cui è causa non sussiste il requisito, sanitario, dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, sicché il beneficio non può essere concesso.

4.1 L'assenza di detto requisito è stata accertata in esito alla CTU medico legale specificamente richiesta dal giudice all'U.M.L. del Ministero della salute, che si è espresso definitivamente nel senso che *"la situazione clinica della ricorrente coeva al decesso del padre non mostrava un quadro che comportava una "inabilità a qualsiasi proficuo lavoro", non essendo in essere una condizione che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, facesse trovare la stessa nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa."*

4.2 Detto parere, che è stato reso previa disamina di tutta la documentazione pertinente e con l'ausilio di consulenza specialistica, appare adeguatamente motivato, anche con riguardo alle osservazioni del CTU della parte ricorrente, e pertanto deve essere condiviso per il rigore logico-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

scientifico espresso, oltre che per l'avvenuta ammissione della parte di aver svolto attività lavorativa e di essere in grado all'epoca del decesso di svolgere attività lavorative (pag. 6 del parere). Ne consegue l'infondatezza della pretesa pensionistica della parte ricorrente.

Ne consegue che alcun ragionevole accoglimento potrebbe trovare la richiesta, da parte ricorrente, di ulteriori chiarimenti al CTU.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

6. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze legali a favore dell'I.N.P.S. che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento,00);
- nulla per le spese della sentenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Motivazione in 60 giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.12.2024 12:41:38
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03